

INTERPELLI SINTESI SETTEMBRE 2023

Per vedere il testo completo dell'interpello, cliccare sulla scritta riportante il numero e la data corrispondenti

Risposta n. 442 del 29/09/2023

Definizione agevolata delle controversie tributarie – presentazione del modello IPEA – articolo 1, comma 196, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

Sono forniti alcuni chiarimenti in relazione alla definizione agevolata delle controversie tributarie e alla presentazione del Modello IPEA, utilizzato nel caso di specie al fine di portare in diminuzione dei maggiori imponibili perdite pregresse nonché perdite dell'anno. A giudizio dell'Agenzia delle Entrate (l'Amministrazione Finanziaria è risultata soccombente sia nel primo sia nel secondo grado di giudizio, e la lite risulta pendente in Cassazione), al fine di determinare l'imposta da versare per definire la controversia una volta calcolato il valore della lite, tenendo conto di quanto accertato al lordo delle perdite, si potrà abbattere il reddito corrispondente all'imposta dovuta - pari al 5% di quella accertata - con le perdite scomputate, senza alcuna possibilità di "affrancamento" delle medesime.

Prassi e giurisprudenza correlata: Interpello n. 165 del 28 maggio 2019; Cass. Sentenze n. 1518 del 27 gennaio 2016, n. 16034 del 29 luglio 2015 e n. 21326 del 18 settembre 2013.

Risposta n. 441 del 29/09/2023

Definizione agevolata delle controversie tributarie – Liti pendenti in Cassazione aventi ad oggetto sanzioni collegate al tributo – Articolo 1, commi da 186 a 205 della legge 29 dicembre 2022, n. 197

Nel caso di specie, l'Istante ritiene che la controversia a cui si fa riferimento nell'Interpello rientri tra le liti aventi ad oggetto le sanzioni collegate al tributo, e che di conseguenza le stesse possano definirsi in via agevolata senza il pagamento di alcun importo a titolo di sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito. Le liti aventi ad oggetto le sanzioni collegate ai tributi sono definibili solo in caso di definizione dell'importo concernente i tributi: come si legge nella Circolare n. 6/E del 2019, occorre verificare se l'importo relativo agli stessi tributi sia stato definito, anche con altra tipologia di definizione, o sia stato comunque pagato. Solo in tale ipotesi, la lite può essere definita senza versare alcun importo, ossia con la sola presentazione della domanda di definizione.

Prassi correlata: Circolare n. 6/E del 2019

Risposta n. 439 del 28/09/2023

Crediti d'imposta imprese "non gasivore" – compensazione orizzontale in presenza di ruoli scaduti ex articolo 31 del d.l. n. 78 del 2010 – Compensazione ex articolo 155 CCII

Si chiedono chiarimenti circa la natura dei crediti di imposta imprese "non gasivore", e in particolare se essi siano o meno giuridicamente qualificabili quali crediti verso l'Erario. È precisato che tali crediti, avendo natura agevolativa, non possono essere ricondotti nella definizione di credito derivante da imposta erariale. Con riferimento a tali crediti, dunque, il divieto di compensazione in presenza di un debito iscritto a ruolo in via definitiva non può operare, in quanto tale disposizione è applicabile esclusivamente ai crediti relativi ad imposte erariali. Per quanto concerne l'art. 155 del CCII, si chiarisce che la compensazione nella procedura di liquidazione giudiziale presuppone il verificarsi di rigorose condizioni, ossia deve trattarsi di posizioni creditorie reciproche - purché il fatto genetico dei crediti sia avvenuto prima dell'apertura della procedura - e deve trattarsi di crediti omogenei, liquidi ed esigibili al momento della pronuncia della compensazione.

Prassi correlata: Interpello n. 451 del 1° luglio 2021; Circolare n. 13/E/2011 (è precisato che ai fini dell'individuazione dei debiti per imposte erariali che fanno scattare il divieto alla compensazione, sono esclusi

i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito di imposta, anche se vengono indicati nella sezione "erario" del modello F24. Infatti, come emerge dalla relazione illustrativa al decreto-legge n. 78/2010, la norma è tesa ad azzerare lo scarto tra le posizioni debitorie scadute e le posizioni creditorie effettive del contribuente, derivanti dall'anticipazione di imposte da parte dello stesso).

Risposta n. 438 del 28/09/2023

Trasferimento di ramo d'azienda tra due stabili organizzazioni italiane, appartenenti a 2 distinti gruppi multinazionali esteri – B2B – Nozione di azienda – Territorialità IVA – Imposta di registro

Si chiede di conoscere il trattamento ai fini IVA e dell'imposta di registro di una cessione di ramo d'azienda (nel caso di specie, la Società Istante è la stabile organizzazione italiana di una società estera, parte del gruppo multinazionale Beta, che intende procedere all'acquisto di un ramo d'azienda dalla stabile organizzazione italiana di Gamma Bank). Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, l'operazione di cessione in parola (qualora abbia ad oggetto effettivamente un'azienda, cfr. art. 2555 c.c.) è territorialmente rilevante in Italia, dal momento che il ramo d'azienda è localizzato nel territorio dello Stato. Tale cessione è fuori campo IVA, e dunque si applica l'imposta di registro in virtù del principio di alternatività IVA/registro. Qualora sia individuato un corrispettivo unitario complessivo per il ramo ceduto, l'imposta di registro dovrà essere determinata applicando l'aliquota più elevata tra quelle relative ai beni che fanno parte del ramo stesso. Si applicherà invece l'imposta di registro in misura proporzionale qualora siano individuati corrispettivi distinti per ciascun elemento facente parte dell'azienda ceduta.

Prassi correlata: Circolare MEF n. 320/1997; Interpelli nn. 536/2021 e 637/2021.

Risposta n. 437 del 26/09/2023

Definizione liti pendenti –articolo 1, comma 186 e seguenti della legge 29 dicembre 2022, n. 197

Si rimanda all'Interpello n. 441 del 29/09/2023. Nel caso di specie, la sanzione irrogata in relazione ai rilievi in materia di transfer pricing non rientra tra le sanzioni definibili ai sensi del comma 191, trattandosi di una sanzione correlata ad un tributo che non è stato corrisposto, essendo sottoposto a procedura amichevole avviata tra gli Stati (cfr. artt. 6 e 7 della Convenzione 23 luglio 1990, 90/436/CEE).

Risposta n. 436 del 26/09/2023

Credito maturato a seguito di distribuzione delle cd. riserve "in sospensione di imposta" – limiti alla compensazione dei crediti nel consolidato fiscale – articolo 7, lettera b), del D.M. 1° marzo 2018

L'Agenzia delle Entrate fornisce alcune indicazioni in relazione all'applicabilità dei limiti quantitativi previsti ai fini dell'utilizzo in compensazione dei crediti nel consolidato fiscale (cfr. art. 34, Legge 23 dicembre 2000, n. 388). È precisato che le società partecipanti al regime di tassazione consolidata possono trasferire alla consolidante crediti di imposta per un ammontare non superiore all'IRES risultante (a titolo di saldo e di acconto) dalla dichiarazione dei redditi del consolidato, e comunque, non eccedenti il limite di 2 milioni di Euro dal 2022; tale limite si applica anche in caso di utilizzo in compensazione a livello della singola consolidata.

Risposta n. 435 del 26/09/2023

Dies a quo per l'esercizio del diritto alla detrazione IVA – "presa visione" della fattura elettronica – articolo 19, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

Sono forniti chiarimenti in relazione alla possibilità di recuperare in detrazione l'IVA relativa alle fatture collocate dal SDI nell'area di "messa a disposizione" in fatture e corrispettivi a partire dal giorno di effettiva presa visione, inviando dichiarazioni IVA integrative. In particolare, nel caso di specie (i.e. il soggetto istante, pur essendo in possesso di una copia delle fatture, è rimasto inerte, procrastinando arbitrariamente la data di "presa visione" e, quindi, anche il "dies a quo" per l'esercizio del diritto alla detrazione) è stato negato il diritto alla detrazione al contribuente per la sua negligenza, ed è stato ritenuto che il "dies a quo" per l'esercizio della detrazione (i.e. data di "presa visione" della fattura) non possa essere procrastinato arbitrariamente. Si legge infatti nell'Interpello "stante il comportamento omissivo tenuto dal contribuente, nel caso specifico [...] si ritiene che il "dies a quo" per l'esercizio del diritto alla detrazione non possa arbitrariamente essere protratto fino al momento in cui il medesimo deciderà di prendere visione delle fatture conservate nell'area riservata (nel 2023)".

Giurisprudenza unionale correlata: *Sentenza Terra Baubedarf-Handel GmbH - è stato specificato che il diritto alla detrazione deve essere esercitato con riguardo al periodo di imposta nel corso del quale ricorrono due requisiti, vale a dire che 1) la cessione dei beni o la prestazione dei servizi abbia avuto luogo, e che 2) il soggetto di imposta sia in possesso della fattura o del documento che possa considerarsi equivalente secondo i criteri fissati dallo Stato membro interessato -.*

Risposta n. 434 del 26/09/2023

Obbligazioni emesse da società estera oggetto di fusione per incorporazione in società residente – Regime fiscale degli interessi e altri proventi – Articolo 2 decreto legislativo 1° aprile 1996 n. 239

Nel caso di specie, la Società ALFA ha emesso obbligazioni quotate presso il Luxemburg Stock Exchange, che sono state sottoscritte da primari istituti bancari europei e inglesi; la "Casa Madre" di ALFA, residente in Italia, intende realizzare una riorganizzazione del Gruppo, mediante l'incorporazione di tale Società. La "Casa Madre" a seguito della fusione (fusione transfrontaliera intracomunitaria) diventerà debitrice di tali obbligazioni, nonché dei relativi interessi. È precisato che successivamente alla realizzazione della fusione, alle obbligazioni originariamente emesse da ALFA continuerà ad applicarsi il regime fiscale vigente al momento dell'emissione, in conformità a un principio di conservazione del regime originario del titolo. Con riferimento al regime tributario applicabile ai redditi di capitale rivenienti da tali obbligazioni, le somme corrisposte a percettori non residenti sono escluse da imposizione in Italia; alle somme percepite da soggetti residenti si applicherà l'imposta sostitutiva del 26%, che sarà operata dagli intermediari che intervengono nella riscossione.

Prassi correlata: *Circolare MEF n. 306/1996.*

Risposta n. 431 del 18/09/2023

Trasformazione agevolata in società semplice ex articolo 1, commi 101–106, della legge del 22 dicembre 2022, n. 197 – Rettifica della detrazione dell'IVA relativa ai beni estromessi

Nel caso di beni per i quali è stata operata in tutto o in parte la detrazione dell'imposta addebitata in via di rivalsa, la rilevanza IVA della loro estromissione dal regime di impresa è disciplinata da presupposti autonomi e diversi rispetto a quelli che disciplinano la rettifica della detrazione; inoltre, i principi che disciplinano la detrazione IVA impongono di adempiere all'obbligo di rettifica qualora la cessione avvenga nel periodo di c.d. "tutela fiscale". Nel caso di specie, qualora la trasformazione avvenga entro il 30 settembre 2023, non sussiste alcun obbligo di rettifica in capo all'Istante, essendo decorso il periodo di "tutela fiscale" dei beni oggetto di estromissione.

Prassi correlata: Circolare 1° giugno 2016, n. 26/E (si chiarisce che stante l'assenza del requisito della commercialità in capo alla società semplice, la trasformazione di una società commerciale in una società semplice realizza un'ipotesi di destinazione a finalità estranee all'esercizio di impresa. Quando l'estromissione ha per oggetto beni immobili abitativi o strumentali trovano applicazione le regole ordinarie di cui all'art. 10, primo comma, nn. 8-bis) e 8-ter) del Decreto IVA, che prevedono il regime naturale dell'esenzione, riconoscendo nello stesso tempo la possibilità di applicare il regime di imponibilità mediante espressa opzione nell'atto di trasferimento).

Risposta n. 430 del 18/09/2023

Nozione di "utilizzo" ai fini dell'applicazione dell'articolo 7-sexies, comma 1, lettera e-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – Imbarcazioni da diporto – IVA sui canoni di locazione finanziaria (B2C) – Conteggio dei periodi di sosta

L'Interpello (i.e. una società semplice ha sottoscritto un contratto di leasing nautico avente ad oggetto una nave destinata ad esclusivo uso privato e con luogo di ricovero abituale situato in Italia) interviene sulla nozione di "utilizzo" di una imbarcazione da diporto e sui connessi profili IVA. È precisato che la locazione finanziaria è territorialmente rilevante in Italia quando i) l'imbarcazione è effettivamente messa a disposizione nel territorio dello Stato, ii) la prestazione (i.e. il leasing finanziario) è resa da un soggetto passivo stabilito in Italia, e iii) l'imbarcazione è utilizzata nel territorio dell'UE. Nel caso in cui l'unità sia armata o stazioni per scelta del locatario nel luogo di ricovero abituale in Italia ovvero in un altro Paese UE, sia esso in banchina o rimessaggio a terra, si configura utilizzo nel territorio unionale.

Risposta n. 429 del 18/09/2023

Crediti d'imposta maturati dalle imprese c.d. "energivore" – ricezione fattura a conguaglio costi 2022 post termine di presentazione della comunicazione ex art. 1, c. 6, del d.l. 18 novembre 2022, n. 176

L'Agenzia delle Entrate precisa che il credito di imposta in oggetto, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, è riconosciuto per le spese sostenute e documentate dalle fatture di acquisto. Qualora la fattura relativa ai consumi energetici sia pervenuta decorsi i termini per effettuare la relativa comunicazione (i.e. 16 marzo 2023, nel caso di specie), è possibile presentare tale comunicazione anche successivamente, senza la necessità di ricorrere all'istituto della remissione in bonis (e quindi versare Euro 250, cfr. art. 11, comma 1, d.l. 18 dicembre 1997, n. 471). La comunicazione deve necessariamente precedere l'utilizzo del credito, e dunque non può essere effettuata oltre il termine fissato a tal fine (i.e. 30 settembre 2023).

Prassi correlata: Circolare n. 25/E/2022, punto 3.6; FAQ AdE 11 aprile 2022.

Risposta n. 427 del 11/09/2023

Soggetto legittimato ad emettere la nota di variazione ex articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972 nel caso di surroga nei diritti di credito ex articolo 1916 del Codice civile

Sono forniti chiarimenti in relazione ai profili IVA connessi alla surroga nei diritti di credito, specificando che il recupero dell'imposta attraverso la nota di variazione ai fini IVA presuppone sempre l'identità tra l'oggetto della fattura e della registrazione originaria, da un lato, e, dall'altro, l'oggetto della registrazione della variazione, in modo che esista corrispondenza tra i due atti contabili. Come chiarito dalla Corte di Cassazione, l'applicazione del citato art. 26 presuppone una variazione del rapporto giuridico tra i due soggetti originari dell'operazione imponibile: cedente e cessionario di un bene, committente e prestatore di un servizio. Dunque, è necessario che la nota di variazione sia speculare alla fattura originaria e che permanga l'identità tra gli

originari soggetti dell'operazione imponibile.

Prassi e giurisprudenza correlata: Risoluzione n. 120/E/2009; Cass., Sentenze nn. 9188/2001, 5356/1999, 8455/2001.

Risposta n. 426 del 11/09/2023

Diritto a detrazione – controvalore effettivo della prestazione di servizi – articolo 19 del DPR. n. 633 del 1972

Nel caso di specie, la Società Istante ALFA ha ricevuto dalla Società BETA due fatture; a seguito della contestazione degli importi da parte di ALFA e della mancata emissione di nota di credito da parte di BETA è sorto un contenzioso conclusosi mediante un accordo transattivo. L'Interpello precisa che, alla luce del "reale valore" dell'operazione sottostante, l'Istante potrà portare in detrazione solo l'IVA derivante da tale accordo transattivo. Infatti, secondo la giurisprudenza, il mero possesso della fattura non legittima il diritto a detrazione dell'IVA ivi indicata, che deve essere coerente con l'operazione sottostante.

Giurisprudenza unionale correlata: Sentenza del 29 marzo 2012, C-414/2010 (il tema del rapporto tra principio di cartolarità e principio di neutralità dell'IVA è stato più volte affrontato anche nella giurisprudenza della Cassazione - cfr. Ordinanza n. 7080 del 12 marzo 2020, Sentenza n. 10939 del 27 maggio 2015). Cfr. anche la Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C/334 del 2020 nella quale è precisato che l'importo dell'IVA detraibile dovrà essere determinato conformemente alla base imponibile pertinente, ossia in funzione del corrispettivo effettivamente pagato dal soggetto passivo.